



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM n. 175 del 05/05/2022 a Yara Italia S.p.A., per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Ferrara (FE). Procedimento ID 88/15241 per modifica del quadro prescrittivo.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto del 5 maggio 2022 n. 175 del Ministro della transizione ecologica di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata alla Yara Italia S.p.A. (nel seguito, il Gestore), per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Ferrara (FE);

VISTA la nota del 2 novembre 2023, protocollo n. 60/HSEQ/2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/176608, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica del quadro prescrittivo dell'AIA;

VISTA la nota del 7 novembre 2023, protocollo n. MASE/179173, con cui la Direzione generale Valutazioni ambientali (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di modifica dell'AIA, identificato con codice ID 88/15241;

VISTA la nota del 19 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/570, acquisita il 20 marzo 2024 al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/53308, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC trasmette la richiesta di integrazione tariffaria, informando che l'istanza di modifica sarà ricondotta all'ipotesi di riesame per revisione di parte del quadro prescrittivo;

VISTA la nota del 22 marzo 2024, protocollo n. 55145, con cui la Direzione ha comunicato a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi la variazione del procedimento ID 88/15241 da modifica a riesame per revisione del quadro prescrittivo, come indicato nell'allegata nota del 19 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/562 interna alla Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la nota del 20 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/571, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/53427, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 21 marzo 2024, protocollo n. 16298/2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/54752, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito ISPRA) ha reso la proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 27 marzo 2024, protocollo n. 16/HSEQ/2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/59315, con la quale il Gestore ha trasmesso la ricevuta di versamento dell'integrazione tariffaria richiesta;

VISTA la nota 9 aprile 2024, protocollo n. MASE/66635, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 2006, n. 152, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Yara Italia S.p.A. situata nel Comune di Ferrara (FE); inoltrando a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi il PIC del 20 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/571 e la proposta di PMC del 21 marzo 2024, protocollo n. 16298/2024;

VISTA la nota pec del 9 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/85764, con la quale il Gestore ha comunicato di non avere osservazioni al PIC e al PMC; inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 15 maggio 2024, protocollo n. MASE/89425;

VISTA la nota del 07/05/2024 protocollo n. 11746, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/83768, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Regionale Emilia-Romagna ha trasmesso il proprio parere tecnico; inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza con nota del 15 maggio 2024, protocollo n. MASE/89429;

VISTA la nota del 28/05/2024 protocollo n. DICA-15861, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/97990, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il proprio parere, inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza come allegato al verbale, con nota del 29 maggio 2024, protocollo n. MASE/99569;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 28 maggio 2024, trasmesso ai partecipanti con nota del 29 maggio 2024, protocollo n. MASE/99569, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con DM n. 175 del 05/05/2022 a Yara Italia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione nel Comune di Ferrara (FE), in conformità al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 20 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/571; al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 21 marzo 2024, protocollo n. 16298/2024; al parere favorevole del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali e secondo quanto concordato in seduta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica del 5 maggio 2022 n. 175 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata a Yara Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 01974300921, con sede legale in Via Benigno Crespi, 57 – 20159 Milano (MI), per l'esercizio dell'installazione sita in Piazzale privato G. Donegani, 12, nel Comune di Ferrara (FE), è aggiornato alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 20 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/571 e al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 21 marzo 2024, protocollo n. 16298/2024.
2. Si prescrive, considerando quanto richiesto dal Ministero della salute e fatto proprio dalla Conferenza di servizi decisoria del 28 maggio 2024, che nello studio previsto dalla prescrizione n. 19, da presentare entro il 31 dicembre 2024, sia verificata la fattibilità di anticipare di 12 mesi, per il camino C75, il raggiungimento dei valori limite di emissione di Ammoniaca e Polveri inferiori a 15mg/Nm³ e 5mg/Nm³.
3. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come integrato dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1, costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. Restano fermi gli obblighi, le altre prescrizioni non modificate dal presente decreto e i valori limite previsti dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica del 5 maggio 2022 n. 175.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 5, il Gestore concorda con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento del sistema di monitoraggio e controllo.
2. Restano valide le pertinenti prescrizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 5 maggio 2022 n. 175.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.

4. Il presente decreto è trasmesso in copia a Yara Italia S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Ferrara e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-*quattordecies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

